



*Ministero delle
Attività Produttive*

Direzione Generale Coordinamento
Incentivi alle Imprese

Prot. n. 970.776

Roma, 27 maggio 2005

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

All'ASS.I.RE.ME.

Alla CONFINDUSTRIA

Alla CONFAPI

Alla CONFCOMMERCIO

Alla CONFESERCENTI

Al comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane

All'A.N.I.A.

All'ISVAP

Oggetto: *Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria
per l'erogazione della prima quota a titolo di anticipazione.*

Con la presente circolare è introdotto, con applicazione immediata, il nuovo schema di fidejussione che dovrà essere utilizzato ai fini dell'erogazione, a titolo di anticipazione,

della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui alle leggi n. 46/1982, n. 488/1992 ed agli strumenti della programmazione negoziata ai sensi della legge n. 662/1996.

Pertanto, le fidejussioni e le polizze fidejussorie dovranno essere rilasciate in stretta conformità allo schema allegato, sottoscritte con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.

Le dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

Si fa presente, infine, che non saranno accolte le garanzie fidejussorie rilasciate da imprese di assicurazioni o da intermediari finanziari che, in passato, non hanno onorato le obbligazioni di restituzione nei confronti del Ministero delle Attività Produttive.

A tal fine, le imprese, prima di stipulare una polizza con compagnie di assicurazione o con intermediari finanziari, dovranno acquisire preventivo parere favorevole da parte del Ministero o della banca concessionaria o istruttrice, ove delegata per le attività di erogazione.

*Il direttore generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
PASCA di MAGLIANO
Firmato Pasca di Magliano*

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al Contratto di Programma, o altro, approvato con delibera CIPE del (pubblicata in G.U. n. del) e stipulato in data tra ed il Ministero delle Attività Produttive e/o al decreto del Ministero delle Attività Produttive di concessione provvisoria delle agevolazioni n. del

Spett.le
Ministero delle Attività Produttive
D.G.C.I.I.
Via del Giorgione, 2 b
00147 ROMA

Premesso che:

- a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Contratto di Programma /d'Area/di Localizzazione stipulato tra ed il Ministero delle Attività Produttive in data, e/o dal decreto del Ministero delle Attività Produttive di concessione provvisoria delle agevolazioni, secondo le previsioni del (cioè alternativamente: della legge 19 dicembre 1992 n. 488, ovvero della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ovvero della legge 23 dicembre 1996, n. 662), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto) e laddove non previsto sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare il decreto ministeriale e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, le relative circolari esplicative;
- b) con Delibera CIPE del è stata approvata la sottoscrizione del Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione finalizzato all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste da (inserire, ove occorra);
- c) in data è stato sottoscritto il Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione tra ed il Ministero delle Attività Produttive, e/o emanato dal Ministero delle Attività Produttive il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- d) l'impresa (in seguito indicata per brevità "Contraente"), con sede legale in, partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale..... ed al n. del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del citato Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione e/o decreto di concessione provvisoria è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste da (legge 19 dicembre 1992 n. 488, ovvero legge 17 febbraio 1982, n. 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e disciplinate

dal medesimo Contratto di Programma/d'Area/di Localizzazione e/o dal decreto di concessione provvisoria medesimo, per un contributo complessivo di Euro da rendere disponibile in n. quote annuali per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva sita in

- e) la prima quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione, ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività Produttive, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione di cui sub c);
- f) la contraente intende richiedere l'anticipazione della prima rata annuale delle agevolazioni per l'importo di Euro; secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai provvedimenti di riferimento;
- g) la circolare in data 27.05.2005, prot. n. 970.776 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del, ha definito lo schema della garanzia fidejussoria da adottare per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui al (legge 19 dicembre 1992 n. 488, ovvero legge 17 febbraio 1982, n. 46, ovvero legge 23 dicembre 1996, n. 662) e che il presente atto è redatto in conformità alle clausole essenziali, contenuti e forma del predetto schema ed alle disposizioni contenute nel richiamato Contratto di Programma e/o decreto di concessione provvisoria;
- h) che la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria(1) ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
- i) che, in forza del D.M. 527/95 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative circolari esplicative, nonché della direttiva del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 16 gennaio 2001, concernente le agevolazioni per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per le attività di erogazione e di recupero dei contributi il Ministero delle Attività Produttive si può avvalere di Enti con esso convenzionati;
- l) che l'Ente convenzionato, ove nominato per l'intervento di cui al presente atto, risulta dal decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera c);

m) che alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta(1) (in seguito indicata per brevità "Società") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nata a il

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Ministero delle Attività Produttive (in seguito indicato per brevità "Ente garantito"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (diconsi Euro) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" ed "Ente garantito".

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "Contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha la durata presunta di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data dell'erogazione al "Contraente" dell'importo garantito e si

intenderà automaticamente prorogata di anno in anno fino alla data in cui l'“Ente garantito”, ovvero direttamente la Banca concessionaria o istruttrice, ovvero il Soggetto Responsabile, non ne abbia disposto l'escussione, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria.

La garanzia verrà svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'“Ente garantito” o, nei casi previsti dalla procedura agevolativa, della Banca concessionaria o istruttrice, ovvero del Soggetto Responsabile, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo stesso secondo lo stato di avanzamento del programma agevolato per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.

ARTICOLO 3 - SOSTITUTO

L'“Ente garantito” potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice, ovvero dal Soggetto Responsabile, qualora tali adempimenti siano previsti a carico di questi ultimi dalle norme di attuazione delle leggi di agevolazione interessate. Pertanto, nell'esecuzione del presente contratto, i predetti soggetti sostituiscono e rappresentano l'“Ente garantito”, ove indicati nel provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La “Società” s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito”, ovvero direttamente della Banca concessionaria o istruttrice, ovvero del Soggetto Responsabile, ove ricorra l'ipotesi prevista dal precedente articolo 3, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal “Contraente” o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'“Ente garantito”, ovvero direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice, ovvero dal Soggetto Responsabile, ove ricorra la previsione di cui al precedente articolo 3, a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della “Società”, così come risultante dalla premessa.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile

eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal "Contraente", la "Società" potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del "Contraente".

ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Contraente" non potrà essere opposto all'"Ente garantito", né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all'"Ente garantito" la mancata costituzione da parte del "Contraente" del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 6 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'"Ente garantito" di chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della presente garanzia alle sopravvenute normative.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA

Il decreto di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del "Contraente", sia nei confronti della "Società".

Nel caso in cui il "Contraente" avesse provveduto alla restituzione all'"Ente garantito" della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su

motivata richiesta scritta della "Società" all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa "Società".

ARTICOLO 8 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- 1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
- 2) se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

ARTICOLO 9 - ONERI FISCALI

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.

ARTICOLO 10 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

B) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" e "Contraente".

ARTICOLO 11 - COMMISSIONE/PREMIO

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente

acquisito dalla "Società". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Contraente" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

ARTICOLO 12 - RIVALSA

Il "Contraente" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'"Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

ARTICOLO 13 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

ARTICOLO 14 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

ARTICOLO 15 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".

* * *

C) Norme comuni.

ARTICOLO 16 - MODIFICHE AL TESTO

La "Società" ed il "Contraente" si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dal Ministero delle Attività Produttive.

ARTICOLO 17 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata)

LA SOCIETA'
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 - (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 - (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 - (Sostituto)
- Art. 4 - (Pagamento del rimorso e rinunce)
- Art. 5 - (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 6 - (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo):
- Art. 7 - (Iscrizione a ruolo della somma garantita)
- Art. 8 - (Requisiti soggettivi)
- Art. 9 - (Oneri fiscali)
- Art. 10 - (Surrogazione)
- Art. 11 - (Pagamento della commissione premio);
- Art. 12 - (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.);
- Art. 13 - (Rivalsa spese di recupero)
- Art. 14 - (Deposito cautelativo);
- Art. 15 - (Imposte e tasse)
- Art. 16 - (Modifiche al testo)
- Art. 17 - (forma delle comunicazioni alla Società)

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata)

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.